

Verbale dell'assemblea dei soci del 24/10/2020

L'anno 2020 il giorno ventiquattro del mese di ottobre, alle ore 17:00, in teleconferenza su piattaforma Zoom, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Meters studi e Ricerche per il sociale associazione di promozione sociale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente del consiglio direttivo dr.ssa Giovanna Magistro, verbalizza la segretaria dr.ssa Anaclerio. Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n°05 soci su n°6 iscritti nel libro soci i sigg.ri Giovanna Magistro, Cristina Di Modugno, Anaclerio Antonia, Nicola Schingaro, Marina Pietroforte, assente giustificato il dr. Dino De Mola, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica. A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18,45, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale

Il Presidente



Il Segretario



STATUTO

METERS – STUDI E RICERCHE PER IL SOCIALE APS

(adeguamento D. Lgs. 117/2017)

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata "Meters Studi e ricerche per il sociale APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

L'associazione ha sede in Bitritto (Ba) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Meters Studi e ricerche per il sociale APS", più avanti chiamata per brevità "Associazione", è non governativa e apartitica, si ispira ai principi di trasparenza, democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- 
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- a) promozione e sperimentazione di metodologie innovative per la ricerca, la formazione e la comunicazione sociale;
- b) promozione della conoscenza sociale, culturale, economica e delle dinamiche di sviluppo dei territori e delle comunità locali ivi presenti, ispirandosi ai principi dello sviluppo locale della cittadinanza e della partecipazione attiva, della centralità della persona e delle relazioni di reciprocità;
- c) formazione sulle tematiche sociali e socio-economiche rivolta a enti pubblici, soggetti del terzo settore, soggetti privati;
- d) cura e promozione della pubblicazione di studi, ricerche, saggi e documenti, relativamente ai propri temi di interesse;
- e) promozione e sostegno dell'esercizio dei diritti civili e sociali – compresi quelli dei migranti- e del principio di sussidiarietà;
- f) diffusione dei principi di parità e pari opportunità, nonché la promozione e la valorizzazione

della condizione femminile nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica e sociale, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale;

g) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale nonché delle tradizioni e costumi locali;

h) promozione e sperimentazione di pratiche di gestione condivisa dei beni comuni, compresa la partecipazione alla a progetti e interventi di rigenerazione urbana e di spazi non utilizzati, di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

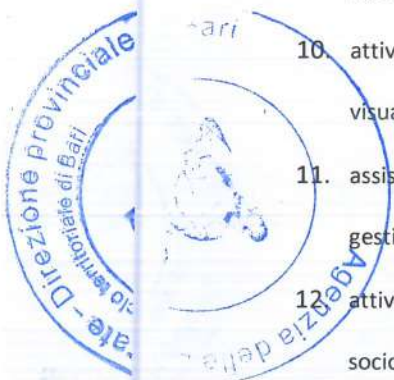
conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività :

1. Ricerca sociale, economica, culturale ed ambientale relative ai fenomeni riguardanti, in particolare, le società del Sud Italia e le comunità locali al fine di promuovere e valorizzare il patrimonio sociale, culturale ed ambientale;
2. studi, indagini e ricerche specifiche da realizzare per conto proprio o di altri enti pubblici, università, privati e del privato sociale, compreso attività di valutazione di impatto sociale, culturale e ambientale;
3. sperimentazione e promozione, anche attraverso attività formative, di metodologie innovative di ricerca sociale con attenzione all'integrazione dei metodi quali-quantitativi, alla ricerca partecipata e alla ricerca intervento;
4. monitoraggio e valutazione di attività, servizi, politiche sociali e culturali, al fine dello sviluppo dei livelli di qualità sociale;
5. servizi di documentazione cartacea, audiovisiva e multimediale a supporto delle attività di enti pubblici, privati e del privato sociale sui temi di interesse dell'associazione;
6. edizione e confezionamento di libri, prodotti audiovisivi e multimediali, compresi video-documentari, anche in collaborazione con imprese editoriali;
7. promozione, sviluppo e sperimentazione di azioni di comunicazione sociale e sensibilizzazione per la diffusione della conoscenza di temi di rilevanza sociale, culturale e ambientale, anche attraverso la realizzazione di iniziative ed eventi culturali, quali presentazione di libri, organizzazione di convegni e seminari ecc.
8. realizzazione in proprio e in partenariato con Università, Centri Studi, Enti di ricerca,

Scuole, nazionali e straniere, di corsi e percorsi di formazione ed alta formazione sulle tematiche inerenti i propri temi di interesse;

9. progettazione e la gestione di corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento e alla professionalizzazione in materie sociali in senso lato e degli altri temi di interesse dell'associazione, di dipendenti di enti pubblici, privati e liberi cittadini e con particolare riguardo alle fasce deboli;
10. attività di formazione e promozione delle metodologie e degli strumenti della sociologia visuale;
11. assistenza tecnica agli enti locali e al privato sociale su tematiche amministrative, gestionali, organizzative, sociali, culturali e ambientali;
12. attività finalizzate al miglioramento dei servizi nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, anche servizi di ricerca applicata all'innovazione dei servizi alla persona ed alla comunità;
13. promozione, sperimentazione di interventi e attività di innovazione sociale;
14. sperimentazione e implementazione di interventi e attività rivolte all'integrazione dei migranti e la promozione di comunità multiculturali;
15. consulenza, assistenza tecnica e accompagnamento, anche attraverso la partecipazione diretta alla costituzione e gestione di partenariati tra enti pubblici, privato sociale e privati, finalizzati allo sviluppo del territorio;
16. assistenza tecnica e accompagnamento di enti locali e del terzo settore nelle attività di programmazione partecipata e progettazione sociale, comprese le fasi di gestione e rendicontazione;
17. progettazione in proprio e per terzi per la partecipazione a bandi di finanziamento in ambito sociale, culturale, ambientale e di sviluppo locale;
18. sperimentazione di attività ed interventi per la promozione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico - culturale, ambientale e sociale.
19. Studio, progettazione e sperimentazione di pratiche di gestione condivisa dei beni comuni, compresa la partecipazione alla a progetti e interventi di rigenerazione urbana e di spazi non utilizzati, di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla



criminalità organizzata.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

SOCI

Art. 7. Possono diventare socie e soci dell'associazione tutti coloro che condividendone gli scopi dichiarati nel presente Statuto ne facciano formale richiesta. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Non sono ammessi soci temporanei.

Art. 8. L'aspirante socio deve presentare domanda di ammissione, corredata del proprio curriculum "*vitae et studiorum*" al Consiglio direttivo, impegnandosi a versare la quota associativa richiesta per l'anno di riferimento e a rispettare il presente Statuto e gli ulteriori ed eventuali provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione, specificando in quale categoria di Soci intenda essere integrato. L'ammissione diventa effettiva con il versamento della quota associativa annuale. L'adesione del socio è annotata nel relativo libro dei soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda d'iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro 60 giorni specificandone i motivi. L'aspirante socio entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto ha facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le

attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Parimenti ha diritto all'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. I Soci hanno i seguenti doveri:

- versare nei termini le quote associative stabilite;
- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- non utilizzare i materiali prodotti dall'associazione e dai soci nell'esercizio delle attività associative al di fuori di esse;
- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Perdita della qualifica di socio

Art. 11. La qualifica di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualifica di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, con voto segreto e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta di tutti i suoi componenti.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Soci volontari

Art. 12. Sono volontari gli e associati che prestano, per libera scelta e in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; possono essere riconosciuti solo rimborsi spese per costi effettivamente sostenuti e documentati per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni previste dall'art. 17 del D.lgs. 117/17 e preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Vengono, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. I Soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Lavoratori

Art. 13. L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

SOSTENITORI

Art.14. Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone e le organizzazioni che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario e non hanno diritto di voto, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di esser e informati delle iniziative che, di volta in volta, vengono intraprese dell'associazione.

ORGANI SOCIALI

Art.15. Gli Organi facenti parte dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) il Revisore dei conti, laddove eletto;
- f) il Comitato Scientifico.

Tutte le cariche sociali sono elettive eccetto il Comitato Scientifico che viene nominato su proposta del Consiglio direttivo. L'elezione degli organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà e di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le attività vengono svolte a titolo gratuito.

Assemblea

Art. 16. L'Assemblea dei Soci è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi e se in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Associazione.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Convocazione dell'Assemblea:

art. 17. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Qualora il Presidente sia inadempiente, l'Assemblea si ritiene convocata direttamente dai/dalle Soci/e che ne abbiano fatto richiesta.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. L'Assemblea è convocata almeno 7 giorni prima del giorno previsto mediante comunicazione scritta a ciascun Socio, a mezzo sms, PEC o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di

convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Compiti dell'Assemblea

Art. 18. L'Assemblea, **in sede ordinaria**, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal consiglio direttivo;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera su tutto quant'altro è attribuito ad essa per legge o o per statuto.
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea, **in sede straordinaria**, è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza (anche tramite delega) di almeno tre quarti degli associati e delibera

con il voto favorevole della maggioranza dei presenti:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio;
- sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 19. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 20. L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Direttivo composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione va effettuata l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore dei Consiglieri, indicando a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore. Il consigliere che risulta assente per cinque volte di seguito per ingiustificato motivo decade automaticamente.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è inviata almeno cinque giorni prima della riunione stessa, via sms, PEC o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza

dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Compiti del Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea o delegati al Presidente.

In particolare:

- 
- gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi deliberati dall'assemblea e in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria;
 - elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente ed il segretario.
 - nomina i componenti del Comitato Scientifico scegliendoli tra eminenti personalità del mondo scientifico i cui interessi di studio e ricerca siano affini ai temi propri dell'associazione.
 - elabora le linee strategiche dell'Associazione, redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
 - predispone e presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione del bilancio di esercizio;
 - determinazione della quota associativa annuale;
 - riceve, accetta o respinge le domande di adesione dei nuovi soci
 - delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
 - nomina dei consulenti, collaboratori e dipendenti e determinazione delle retribuzioni degli stessi;
 - compila e propone all'assemblea i regolamenti interni per il corretto funzionamento dell'Associazione;
 - ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

In caso di decesso o dimissioni di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede, in occasione della prima riunione, alla sua sostituzione, attingendo alla graduatoria dei non eletti, chiedendone successivamente la convalida alla prima Assemblea dei Soci. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I nuovi Consiglieri restano in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

PRESIDENTE

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha il potere di firma. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto. Il Presidente è eletto al proprio interno dal Consiglio Direttivo scegliendolo tra i Soci ordinari. In caso di indisponibilità di questi il Presidente potrà essere scelto tra i soci ordinari che si siano particolarmente distinti.

In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, dopo la sostituzione per nomina del nuovo Consigliere, come da art. 22 del presente Statuto, provvede ad eleggere un Presidente che rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente e dal Segretario per l'attuazione dei fini statuari e lo svolgimento dei suoi compiti. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice – presidente.

Compiti del Presidente

Art. 23. Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea Generale dei Soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Direttivo;
- curare l'ordinaria amministrazione dell'associazione sulla base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo al quale il Presidente riferisce l'attività compiuta;
- stilare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci sulla base delle sollecitazioni ricevute e delle necessità emerse;
- sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;
- esercitare la sorveglianza sulla coerenza dell'attività con i fini statuari e sul rispetto delle norme e delle indicazioni presenti nello statuto e nei regolamenti da parte di tutti i soci;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di otto giorni. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il segretario

Art. 24 Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consigli Direttivo e di Assemblea dei soci che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente

ai libri soci.

Organo di controllo

Art. 25 Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 26 – Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 DLGS 117/2017, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici

da gestire.

Comitato Scientifico

Art. 27 - Il Comitato Scientifico è composto da minimo 3 membri. E' nominato dal Consiglio di Direttivo che sceglie i suoi membri tra personalità del mondo scientifico-lavorativo che si siano particolarmente distinte per studi, ricerche e attività sui temi di intervento dell'associazione. Ogni membro dura in carica tre anni dal momento della sua nomina. Ai componenti del Comitato scientifico sono affidate funzioni di supervisione scientifica e consulenza in merito alle attività svolte dall'associazione. Essi possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, inerenti la programmazione.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

ART. 28 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entrate correnti

Art. 29 L'Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

- dalle quote degli associati;
- dai contributi statali e della Comunità Europea, di Organismi internazionali;
- dai contributi di persone fisiche;
- dai contributi di enti privati o di istituzioni pubbliche;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni;
- attività di raccolta fondi
- dai rimborsi derivanti da attività in convenzione;
- dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- da rendite patrimoniali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Patrimonio

Art. 30 - Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati.

È fatto comunque salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti quindi non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 31. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;

- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 32. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 33. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 34. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 18 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

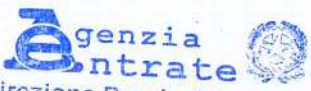
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



Controversie

ART. 35 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

La registrazione del presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi ex art. 82 co.3 Dlgs 117/17 e imposta di registro.


Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
Registrato Bari il 29 OTT 2020
al n. 7667 serie
ESENTE

L'Incaricato (*)
Domenico SCISCI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Michele GAMMAROTA

